



COMUNE DI SCANDICCI

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ANNO 2021

Visti:

- l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- La L.R.T. n. 2/2019 modificata dalla L.R.T. 35/2021;
- Vista la D.G.R. n. 402/2020 con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 206/2021, con la quale è stato modificato il punto 7.1 dell'allegato A della sopra citata Delibera G.R.;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 19/7/2021;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 988/2021, recante "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11, L. 431/98";
- la Delibera Giunta Comunale n. 165 del 28/10/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. del 2021.

Il Dirigente Settore Servizi alla Persona RENDE NOTO

che a partire dal **05/11/2021** sino al **27/11/2021**, soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati sono ammessi a presentare domanda per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare cittadini di

altro Stato in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.

- 2) **Ogni componente il nucleo familiare è necessario che abbia la condizione dello "stato civile" presente in Anagrafe Comunale certificata;** cioè alla voce "stato civile" deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente il nucleo. La dizione "non certificabile..." significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di residenza ed è **motivo di non procedibilità della domanda e della verifica dei requisiti (in questo caso la domanda sarà esclusa).** Il soggetto il cui stato civile risulta ignoto all'Anagrafe comunale deve provvedere ad aggiornarlo entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso gli elenchi provvisori. In sede di ricorso sarà sufficiente allegare la ricevuta dell'Ufficio di anagrafe relativa alla suddetta richiesta di aggiornamento del proprio stato civile.

- 3) Essere residente nel Comune di Scandicci, nell'immobile per la locazione del quale si richiede il contributo.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

E' possibile presentare domanda da parte di più nuclei residenti nello stesso alloggio se il contratto è cointestato a soggetti non appartenenti allo stesso nucleo anagrafico;

- 4) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, relativo ad alloggio di proprietà privata sito nel Comune di Scandicci (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ex art. 1 comma 2 L. 431/98), nel quale il richiedente risulti avere la residenza anagrafica.

Il richiedente deve essere in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registro, laddove il locatario non abbia espressamente optato,

comunicandolo al conduttore, per il regime della cedolare secca.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

Sarà possibile accedere al contributo anche nel caso di procedimento di licenza per finita locazione pendente o concluso, purché il partecipante sia in regola con il pagamento del canone di locazione e non vi sia stata la citazione per convalida di sfratto. Non sono ammissibili i contratti di locazione ad "uso foresteria" e quelli per "finalità turistiche" (art. 1 l. 431/1998).

A parziale eccezione di quanto indicato al presente punto, saranno ammesse anche le domande presentate da soggetti non intestatari del contratto di locazione, che si trovino in una o più delle seguenti situazioni:

- soggetti facenti parte del nucleo della persona a cui è intestato il contratto che siano residenti nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione;
 - soggetti aventi diritto alla successione nel contratto (ex art. 6 l. 392/78 così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 07/04/1988), determinato dal decesso dell'intestatario o da separazione legale dal coniuge;
- 5) Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) né di alloggio di edilizia residenziale con finalità sociali (ERS).

L'eventuale assegnazione di alloggio ERP o ERS è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;

- 6) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Scandicci. La distanza si calcola

nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club Italia).

L'alloggio è considerato inadeguato quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata dalla L.R.T. n. 2/2019 all'art. 12 comma 8 (*".....con complessivamente 2 o più persone a vano utili"*).

- 7) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche;

- 8) Le disposizioni di cui ai punti 6) e 7) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- b) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;
- c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- d) titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;

- 9) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

10) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 7) e 9);

11) Essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità redatta secondo la disciplina introdotta con DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, che riporti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € 28.727,25 e un valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 16.500,00.

Sulla base dei valori ISE e ISEE, riportati nell'Attestazione e sulla base dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, è determinata la collocazione nelle seguenti fasce:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno **2021, pari a € 13.405,08.**

Incidenza del canone di locazione annuale al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due **pensioni minime INPS per l'anno 2021, pari a € 13.405,08, e l'importo massimo di € 28.727,25.**

Incidenza del canone di locazione annuale al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

Il Valore ISEE non deve essere superiore a **€ 16.500,00** (limite per l'accesso all'E.R.P.).

Per gli studenti Universitari la D.S.U. per il calcolo dell'ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Si precisa che l'ISEE richiesto per il contributo affitto è quello ordinario.

A parziale deroga di quanto sopra previsto, per effetto delle modifiche apportate dalla Delibera di Giunta Regionale n.988/2021, possono accedere al contributo anche i nuclei familiari in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore € 35.000,00, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, **in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25%.** La riduzione del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali del 2021 (redditi 2020) e del 2020 (redditi 2019).

Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui all'art. 3.1 lettera h) della Delibera di Giunta regionale n. 420/2020 (avente un valore massimo di € 28.727,25) e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla Certificazione Isee corrente o Isee ordinario.

12) In caso di ISE dichiarato pari a zero o inferiore al canone di locazione, qualora anche il reddito complessivo rilevabile dalla DSU risulti inferiore al canone, il valore ISE sarà ritenuto incongruo e l'erogazione del contributo sarà possibile solo in presenza di espressa certificazione di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali del Comune e/o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento.

Nei casi di ammissibilità delle domande di cui al presente punto, il contributo verrà calcolato su un valore ISE pari a **€ 13.405,08.**

I requisiti di ammissione devono essere posseduti entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande **(27/11/2021) a pena di inammissibilità.**

Art. 2

Nucleo familiare

La domanda di partecipazione al presente Bando è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Ai fini del presente bando, il nucleo familiare è quello definito dal DPCM n. 159 del

05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora, a seguito delle verifiche svolte dall'ufficio, il nucleo dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE non fosse corrispondente allo stato di famiglia anagrafico, dovrà essere presentata in sede di ricorso la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE corretta.

Si ricorda che i coniugi fanno sempre parte del nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 159/2013).

Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 3

Cumulabilità con altri contributi

Il contributo statale, regionale e comunale ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

L'eventuale erogazione di altri benefici, compresi i contributi per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del d.m. 30.03.2016 e i contributi per l'affitto "Giovani sì" della Regione Toscana; comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2021.

Il contributo all'affitto non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza di cui alla legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, pertanto il Comune, successivamente all'erogazione del contributo, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Il presente contributo all'affitto ordinario anno 2021, non può essere cumulato con il contributo straordinario per il sostegno al pagamento del canone di locazione a seguito dell'emergenza da Covid – 19, finanziato con fondi FSE.

Art.4

Autocertificazioni dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti e

dei documenti necessari per l'attribuzione dei punteggi di cui al presente bando, mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

Al fine di facilitare il lavoro istruttorio, il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazione della documentazione prodotta o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

Art. 5

Documentazione obbligatoria

Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda la seguente documentazione:

- Titolo di soggiorno in corso di validità;
- Documento di identità in corso di validità;
- Certificazione di invalidità pari almeno al 67% o handicap grave ai sensi della legge 104/92 rilasciate dalla ASL, per l'attribuzione del punteggio per nucleo familiare avente al proprio interno un soggetto invalido;
- I soggetti di cui al punto 12) dell'art. 1 devono allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la fonte accertabile che permette il pagamento del canone da parte di chi effettivamente sostiene il pagamento dell'affitto, mentre l'eventuale certificazione dei Servizi Sociali sarà acquisita d'ufficio.
- Copia contratto di locazione in corso di validità completa di regolare registrazione;
- Ricevute di pagamento del canone mensile (complete di nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, canone pagato, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente) o documenti equipollenti (bonifici bancari o postali,) per dimostrare l'effettivo pagamento del canone di affitto. Dalla documentazione presentata deve risultare chiaramente l'importo dell'affitto, distinto dagli eventuali oneri accessori, come le spese condominiali che sono escluse dal contributo;

Nella domanda dovranno essere allegate le ricevute del canone pagato da gennaio 2021 a ottobre 2021.

Coloro che risulteranno utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone o documentazione equipollente relativa alle restanti mensilità del 2021, rispettando la scadenza del 10/01/2022.

Entro la stessa scadenza, nel caso non fosse stata allegata alla domanda, dovrà essere prodotto il pagamento dell'imposta annuale di registro del contratto di locazione o, nel caso di adesione al regime della cedolare secca, la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate rilasciata al proprietario a seguito della comunicazione da parte di quest'ultimo della proroga del contratto.

- I soggetti di cui al punto 11 art. 1 che devono comprovare la riduzione del reddito superiore al 25%, se non in possesso dell'isee corrente, devono allegare le dichiarazioni fiscali del 2021 (redditi 2020) e del 2020 (redditi 2019).

Gli uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito.

La mancata presentazione nei termini di tutta la documentazione prevista comporta l'esclusione dal beneficio.

Le ricevute da consegnare entro il 10/01/2022, nonché la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registro o documentazione equipollente, devono essere consegnate direttamente ed esclusivamente al Servizio PUNTOCOMUNE del Comune o inviate, entro le stesse scadenze, tramite servizio postale.

I richiedenti hanno altresì l'obbligo di comunicare all'Ufficio Casa eventuali cambiamenti relativi al contratto di locazione.

Art. 6

Punteggi di selezione delle domande

Per l'erogazione dei contributi sarà predisposta un'unica graduatoria distinta nelle fasce A e B sopra individuate:

All'interno delle due fasce A e B, i nuclei saranno ordinati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.

punti 1

2) presenza nel nucleo familiare di invalidità pari almeno al 67% o di portatori di handicap grave (L.104/92).

punti 1

3) nucleo familiare monogenitoriale con uno o più minori a carico.

punti 1

4) nucleo familiare con almeno 3 minori a carico.

punti 1

5) giovani (single o in coppia) tra i 18 e i 34 anni

punti 1

Art. 7

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate sui moduli appositamente predisposti dal Comune e scaricabili dal sito internet istituzionale www.comune.scandicci.fi.it nella sezione Bacheca-

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere corredate da copia di un documento di identità in corso di validità e dalla documentazione richiesta, e dovranno essere trasmesse

esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- tramite procedura on line su piattaforma predisposta dal comune alla quale si accede dalla sezione bacheca del sito internet istituzionale del Comune di Scandicci.
- consegna al servizio PUNTOCOMUNE che riceve previo appuntamento telefonando ai seguenti numeri: 0557591711- 712 -713 -714 -715 o tramite messaggio whatsapp al numero 3663436633.
- spedite tramite raccomandata postale A/R. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Scandicci – Ufficio Casa - Piazzale della Resistenza n. 1 50018 Scandicci (FI), con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda per Contributo Affitto 2021”. **Non farà fede la data del timbro postale di spedizione, pertanto saranno ritenute valide solo ed esclusivamente le domande che perverranno entro le ore 12,30 del giorno 27/11/2021.** L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale.

Art. 8

Termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente nelle modalità di cui all'art. 7 entro e non oltre il **27/11/2021 a pena di inammissibilità.**

Art. 9

Formazione della graduatoria

Graduatoria provvisoria

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui al presente bando.

Il Comune si riserva in sede di istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete.

Il Dirigente competente, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, suddivisa in fascia “A” e “B”, ordinate in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda e secondo l'ordine decrescente dell'incidenza Canone/ISE ed in

subordine, a parità di situazione, provvisoriamente in ordine alfabetico.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune **dal giorno 07/12/2021 fino al 20/12/2021.**

L'esito della domanda presentata (ammessa/non ammessa) potrà essere verificato attraverso il numero di identificazione attribuito al momento della presentazione della stessa.

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione, corredata di idonea documentazione, al servizio PUNTOCOMUNE del Comune di Scandicci che riceve previo appuntamento telefonando ai seguenti numeri: 0557591711- 712 –713 – 714 o tramite messaggio whatsapp al numero 3663436633 – o, in alternativa, spedite tramite raccomandata A/R **(non farà fede la data del timbro postale di spedizione).**

Tale opposizione deve essere indirizzata alla Commissione E.R.P. e Mobilità, di cui all'art. 7 co. 1 L.R.T. n. 2/2019 e Art. 3 del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica".

I ricorsi devono pervenire entro e non oltre il 20/12/2021, a pena di inammissibilità.

L'Amministrazione comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

Graduatoria definitiva

Contestualmente alla decisione degli eventuali ricorsi la Commissione E.R.P. e Mobilità, approverà la graduatoria definitiva che sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

La graduatoria sarà disponibile anche sul sito internet del Comune di Scandicci nella sezione bacheca.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune di Scandicci **non inoltrerà comunicazioni personali ai singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nell'elenco provvisorio e nella graduatoria definitiva.**

Art. 10

Validità della graduatoria

La graduatoria è valida per l'erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2021.

Art. 11

Determinazione e durata del contributo

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021 (o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta) fino al 31 dicembre 2021.

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in funzione del numero di mensilità pagate e documentate; corrisponde a quanto disposto dal D.M. 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori pubblici (g.u. n. 167 del 19.07.1999), ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone sul valore ISE, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato al netto di oneri accessori come le spese condominiali.

Non si darà luogo a ricalcolo o a rideterminazione della posizione in graduatoria in caso di canoni pagati in misura superiore a quelli dichiarati.

In caso di ISE dichiarato pari a zero o inferiore al canone, qualora anche il reddito complessivo lordo risulti inferiore al canone (a tal fine saranno prese in considerazione anche le indennità previste per la disabilità come ad esempio l'indennità di accompagnamento, non calcolate nell'ISEE), il valore ISE sarà ritenuto incongruo e l'erogazione del contributo sarà possibile solo in presenza di espressa certificazione di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali del Comune e/o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento. In tali casi, qualora le domande siano ammesse, il contributo verrà calcolato su un valore ISE pari a **euro 13.405,08.**

L'entità del contributo teorico viene calcolata sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE come segue:

Fascia A) il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone al 14% per un importo massimo di € 3.100,00;

Fascia B) il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone al 24% per un importo massimo di € 2.325,00.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Come stabilito dalla Delibera di giunta Regionale n. 206 dell'8 marzo 2021, il numero delle suddette mensilità non è considerato vincolante ai fini della determinazione del contributo erogabile per l'annualità 2021.

L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 (D.G.R. n. 402/2020 all. A p.5.3).

Art. 12

Modalità di erogazione dei contributi

I contributi di cui al presente Bando saranno erogati, di norma in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili complessivamente assegnate all'Ente dalla Regione Toscana, a valere sul Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 431/1998, integrato con risorse regionali e risorse comunali.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, seguendo il seguente ordine:

- FASCIA A
- FASCIA B

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto, come determinato ai sensi dell'art. 11) del presente bando.

L'effettiva liquidazione dell'eventuale contributo, così come la determinazione della sua effettiva entità, è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie e alle disposizioni del presente bando. Sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Comunale nella citata delibera, le risorse a carico del bilancio comunale saranno destinate a seguito delle risultanze del bando, e sulla base della ripartizione da parte della regione Toscana delle risorse 2021.

L'Amministrazione Comunale di Scandicci, in caso di risorse non sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, si riserva la facoltà, all'atto dell'assegnazione da parte della Regione Toscana delle risorse 2021, di riservare una percentuale delle stesse alla fascia "B", come previsto dalla normativa regionale.

In caso di risorse non adeguate al fabbisogno, l'Amministrazione Comunale di Scandicci si riserva inoltre la facoltà di erogare ai beneficiari un contributo in misura percentuale inferiore al 100% di quanto teoricamente spettante, per la copertura parziale prioritariamente della fascia "A" ed eventualmente della fascia "B", valutando comunque i punteggi di priorità.

Il contributo verrà erogato sulla base della ripartizione del fondo da parte della Regione Toscana e dell'effettivo trasferimento delle risorse al Comune di Scandicci.

Nel caso in cui il mandato di pagamento del contributo non vada a buon fine per problemi inerenti al c/c indicato in domanda, il pagamento sarà effettuato direttamente in tesoreria (solo per importi inferiori a € 1.000,00) previo contatto con il beneficiario. Nel caso in cui il beneficiario del mandato non andato a buon fine non risulti reperibile,

l'importo del contributo sarà nuovamente introitato dal Comune senza alcuna rivalsa da parte del beneficiario.

In caso di decesso del beneficiario utilmente collocato in graduatoria, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione.

Nel caso in cui il decesso dell'intestatario del contratto sia accertato d'ufficio prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

Qualora, invece, il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute di affitto prodotte, è erogato agli eredi, purché essi ne facciano richiesta entro il 28 febbraio 2022 e presentino certificazione attestante il loro stato di eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile, previa verifica da parte del Comune del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

La suddetta verifica è effettuata tenuto conto della somma dei canoni di locazione riferiti ad eventuali diversi alloggi assunti in locazione nel corso dell'anno rispetto al valore ISE.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 13

Morosità del Conduttore

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità) non è causa di esclusione dal contributo.

Il Comune si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante al conduttore in situazione di morosità, presente nella graduatoria definitiva, al locatore dell'immobile

Tale erogazione è subordinata alla presentazione all'ufficio, di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore (con allegata copia del documento d'identità dei dichiaranti), i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2021.

Il locatore dovrà dichiarare la propria disponibilità a ricevere il contributo ed indicare le coordinate IBAN del conto corrente sul quale accreditare il contributo.

Art. 14

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D .P. R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e secondo le leggi vigenti anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e tramite accesso a tutte le banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione.

Dove non è possibile procedere d'ufficio ad effettuare tale verifica, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere ulteriori certificazioni.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari che necessitano di una più attenta valutazione saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Il contributo previsto dall'art. 11 della L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo. (E' da considerare tale anche l'eventuale assegnazione da parte del Comune di Scandicci di alloggio in locazione a canone agevolato).

Art. 15

Privacy

I dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione del contributo conformemente al Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Scandicci.

Art. 16

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, alla L.R.T. 2/2019 modificata dalla L.R.T. 35/2021, alle Deliberazioni G.R.T. n.

402 del 30/03/2020, n. 206 dell'8/03/2021 e n. 988 del 27/09/2021, nonché alla Delibera Giunta Comunale di Scandicci n. 165 del 28/10/2021;

Scandicci, _____

Il Dirigente

Settore Servizi alla Persona

Dott. ssa Fera Fattori